

Impianti, dichiarazione di CONFORMITA'

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Una preziosa e utile nota esplicativa di ausilio nella comprensione e nella giusta lettura di una dichiarazione di conformità degli impianti resa obbligatoria dall'art. 7 del DM 37/2008. Tale documento ha la doppia valenza di aiuto nella fase di accettazione o rifiuto di una dichiarazione presentata a fine delle opere di installazione. In sintesi, alcuni concetti fondamentali su cui verte la norma per evitare erronee interpretazioni da parte del lettore.

Esiste almeno un modo per sapere se gli interventi su di un impianto, qualunque esso sia, siano fatti a regola dell'arte. E' verificare la presenza dei registri delle manutenzioni e delle relative dichiarazioni di conformità di tutte le persone che sono intervenute sull'impianto a vario titolo. Certamente, questa prima valutazione è, per così dire, documentale, nel senso che nulla se non la fiducia dei compilatori ci permette di conoscere quanto realmente il documento attesti la realtà. Nel panorama normativo nazionale il concetto di "regola dell'arte" attraverso la dichiarazione di conformità di un impianto è regolato dal DM 37/08.

Richieste di chiarimenti

Nell'ultimo mese, almeno tre sono state le richieste di chiarimenti sulla dichiarazione di conformità per differenti ma interessanti motivazioni.

Una di queste verteva sul trattenere la redazione della dichiarazione da parte dell'impiantista fino al totale saldo dell'intervento da parte del cliente. Un'altra sulla effettiva necessità e obbligo di rilasciare dichiarazioni di conformità anche per interventi successivi alla installazione degli impianti e di semplice portata. Una terza richiesta verteva, invece, sulla difficoltà di compilazione della modulistica, sul come e dove recuperarla e sulla applicazione specifica con riferimento alla relazione tecnica richiesta da Inail/Asl per la denuncia delle apparecchiature a pressione. Altri casi sono pervenuti, ma diciamo che il senso delle richieste può essere racchiuso in quelle appena menzionate.

Conoscendo il tenore delle informazioni su cui offrire chiarimenti, credo sia opportuno rivedere velocemente alcuni concetti fondamentali su cui verte la norma onde

evitare erronee interpretazioni da parte del lettore.

Quanto descritto nel presente articolo si pone l'obiettivo di predisporre una nota esplicativa di ausilio nella comprensione e nella giusta lettura di una dichiarazione di conformità degli impianti resa obbligatoria dall'art. 7 del DM 37/2008. Tale documento ha la doppia valenza di aiuto nella fase di accettazione o rifiuto di una dichiarazione presentata a fine delle opere di installazione.

Obbligo a carico dell'installatore

La redazione della dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 comma 1 del DM n. 37 del 2008 è un obbligo a carico dell'impresa installatrice degli impianti.

Con essa, l'impresa dichiara che ha realizzato gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e, pertanto, è responsabile della corretta ese-

cuzione degli stessi (art. 6 del DM citato).

La dichiarazione deve essere resa sulla base del modello di cui all'Allegato I del DM n. 37 del 2008 - parzialmente modificato dal DM 19/05/2010 - e consegnata al committente del lavoro (tale allegato contiene già una legenda operativa di compilazione).

Di tale dichiarazione "fanno parte integrante e, pertanto, sono sempre da allegare", la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto previsto dall'articolo 5.

La dichiarazione di conformità deve essere corredata dalle istruzioni per l'uso e per la manutenzione, sempre predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e accompagnate dalle specifiche tecniche fornite dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Il proprietario dell'impianto, di contro, adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e in considerazione delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa.

Allegati obbligatori

La dichiarazione di conformità, dunque, dovrà essere corredata da alcuni allegati che vengono definiti "obbligatori"; questi risultano essere:

- il progetto di cui all'art. 5 del DM n. 37 del 2008 (a firma del referente tecnico dell'impresa installatrice o da tecnico abilitato se necessario);
- la relazione sui materiali utilizzati;
- il certificato attestante i requisiti tecnico-professionali dell'impre-

sa installatrice (come, ad esempio, la visura camerale);

- la relazione con le istruzioni per l'uso e manutenzione comprensiva delle specifiche tecniche dei fabbricanti delle apparecchiature.

Si verifica sempre più spesso che gli allegati obbligatori vengano trascurati e la Dichiarazione di Conformità è spesso associata al solo primo foglio. Nel caso specifico, si può affermare definitivamente che: "solo il primo foglio senza allegati non rappresenta la dichiarazione di conformità". È evidente che il solo primo foglio rappresenta una forma di autocertificazione o attestazione, mentre gli allegati sono da considerarsi come quelli che convalidano la dichiarazione e senza i quali la dichiarazione stessa non può essere considerata valida e, pertanto, si deve considerare nulla.

È da ricordare che risulta estremamente importante l'indicazione della norma utilizzata per l'esecuzione dell'impianto, in quanto essa costituisce la regola dell'arte (Legge n. 186 del 1/03/1968).

In merito al progetto

In merito al progetto, secondo l'articolo 7, comma 2, *"nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera"*.

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte.

I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia della installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Il fattore sicurezza

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Credo sia importante per ogni parte coinvolta nell'installazione o nel progetto garantire l'operato delle persone intervenute e le attività eseguite perché l'ambito della sicurezza è un settore molto delicato e, proprio quando meno ce lo aspettiamo, si verificano situazioni di ingente pericolo.